



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

***Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,  
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del  
lavoro e per esigenze indifferibili  
(A.S.2426)***

***SENATO DELLA REPUBBLICA***  
***Commissioni riunite 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e***  
***11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)***

***Roma, 2 novembre 2021***

Illustri Presidenti, Onorevoli Senatori,

Vi ringraziamo per l'invito che consente a Confcommercio di condividere alcune considerazioni sul decreto -legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”*.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE**

Accogliamo con favore la disposizione che proroga, al 30 novembre 2021, il termine di versamento delle rate riguardanti le procedure di definizione agevolata, c.d. **“Rottamazione-ter” e “Saldo e Stralcio”**, con scadenza di versamento rispettivamente nel 2020 e nel 2021, limitatamente alle stesse già scadute alla data del 31 luglio 2021, al fine di non incorrere nella decadenza dal beneficio della rateazione e degli effetti positivi ad essa correlati.

Per venire incontro ai contribuenti che, a causa di perduranti effetti di crisi di liquidità, non hanno potuto procedere al versamento delle stesse nei termini previsti, riteniamo però opportuno concedere, in alternativa al versamento in un'unica soluzione entro il citato termine del 30 novembre 2021, **una ulteriore dilazione delle stesse somme in un numero massimo di sei rate mensili a decorrere dalla data del 30 novembre 2021.**

Nel medesimo contesto di contenimento del peso relativo ad obbligazioni fiscali pregresse, appare pienamente condivisibile anche la scelta di differire il termine finale di versamento delle cartelle iscritte a ruolo e notificate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, a 150 giorni dalla notifica delle stesse.

La misura è tesa a superare l'ordinario termine di scadenza di versamento di 60 giorni ordinariamente previsto dall'articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ritenuto dal Legislatore troppo esiguo, in ragione della diffusa crisi di liquidità che continua a pregiudicare il normale svolgimento dell'attività da parte della generalità degli operatori economici.

Riteniamo, tuttavia, opportuno, in via prudenziale, prevedere una **ulteriore estensione del citato termine di pagamento a 180 giorni dalla notifica delle stesse cartelle**, in modo da consentire agli operatori economici una più ragionata pianificazione nel tempo dei versamenti a vario titolo dovuti.

Accogliamo inoltre con favore la soluzione adottata dal Legislatore all'articolo 3, mirata ad evitare la decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, in favore dei contribuenti che non hanno eseguito entro lo scorso 30 settembre il versamento delle rate sospese nel periodo di emergenza pandemica, compreso dal mese di marzo 2020 al mese di agosto 2021.

Tuttavia - malgrado **l'estensione da 10 a 18 del numero di rate il cui omesso versamento determina la decadenza dal beneficio di rateazione** in esame -, la disposizione di favore impone, comunque, un pagamento cumulato, entro il nuovo termine di scadenza del 31 ottobre 2021, di difficile esecuzione, anche in considerazione della complessità dei versamenti richiesti entro il corrente periodo d'imposta. A tale riguardo consideriamo efficace, per le

medesime considerazioni, già brevemente illustrate, un differimento ulteriore del citato termine di versamento al 31 dicembre 2021.

Auspichiamo che, alla luce di quanto anticipato, anche per superare interventi frazionati - mirati a prorogare specifiche scadenze di versamento o consentire remissione in termini di piani di dilazione decaduti -, sia opportuno avviare una più complessa azione di ricognizione e definizione del debito fiscale, complessivamente cumulato, ancorché in parte assorbito all'interno di procedure di definizione agevolata o altre forme di rateizzazione in corso, al fine di consentire una nuova procedura di rateizzazione sostenibile e inclusiva in favore degli operatori economici che continuano a soffrire gli effetti della crisi.

Evidenziamo, infine, l'opportunità di prevedere, analogamente a quanto è stato disposto dal Decreto "Rilancio" per il settore manifatturiero del tessile e della moda, il riconoscimento di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino anche agli operatori della filiera appartenenti al settore del commercio e della distribuzione, che, negli anni 2020 e 2021, hanno subito gravi contrazioni delle vendite con conseguente incremento del magazzino rispetto alle ordinarie dinamiche gestionali.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO**

La procedura delineata all'**articolo 5** e, segnatamente ai **commi da 7 a 12**, prevede che, senza applicazione di sanzioni e interessi, possano essere riversati spontaneamente gli importi indebitamente utilizzati in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato nei periodi d'imposta 2015-2019.

Accogliamo con favore la misura tesa a deflazionare ipotesi di contenzioso, attraverso il ricorso ad una procedura di **recupero spontaneo del credito d'imposta in ricerca e sviluppo**, la cui fruizione indebita sia determinata da errori del contribuente.

Auspichiamo che una tale forma di composizione delle controversie tra soggetti economici e amministrazione tributaria possa essere utilizzata in modo più diffuso, in particolare negli ambiti di intervento in cui la cornice normativa ove si inquadrano gli investimenti agevolati mostra significativi livelli di complessità.

La disposizione recata al **comma 13 dell'articolo 5** ha integrato l'elenco delle agevolazioni per le quali è possibile operare la scelta discrezionale circa la sezione del *Temporary framework* ("Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", varato dalla Commissione europea con propria comunicazione del 19 marzo 2020 e successive modificazioni) alla quale attribuire l'agevolazione ricevuta. A tal fine si modifica il comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Tale disposizione ha previsto che specifici contributi a fondo perduto e misure di sostegno, riconosciuti a soggetti economici per limitare gli effetti negativi causati dall'emergenza

sanitaria, possano essere fruiti alle condizioni contenute nella Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) o, a scelta del beneficiario, di quelle contenute nella Sezione 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) del *Temporary framework*.

In particolare, con la modifica vengono incluse tra le misure previste dal citato articolo 1, comma 13 del decreto legge n. 41 del 2021, anche alcune agevolazioni contenute nel decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (art. 1-*ter* - contributo a fondo perduto in favore delle start-up; art. 5 - interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione per gli operatori economici che a causa dell'emergenza sanitaria hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari; art. 6-*sexies* - esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria) e nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (art. 1- contributo a fondo perduto per compensare la perdita di fatturato; art. 4 - credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda).

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - previsto dall'articolo 1, comma 16 del decreto-legge n. 41 del 2021 - verranno stabilite le modalità di verifica, successivamente all'erogazione dei contributi, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary framework*, nonché le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti. Al riguardo, sottolineiamo la necessità, in relazione alla complessità del quadro normativo di riferimento, di ricorrere a procedure e strumenti definitivi connotati da univocità e semplicità, al fine di consentire agli operatori economici interessati di operare una scelta consapevole tra le due Sezioni del *Temporary framework*. Ciò dovrebbe consentire di minimizzare i rischi di incorrere in errori di carattere contabile, in particolare per ciò che concerne il calcolo dei costi fissi non coperti dagli utili aziendali, in riferimento ai quali nella citata comunicazione europea sono delineati solo gli aspetti di massima.

La possibilità di operare la scelta tra le due sezioni del *Temporary framework* viene considerata con interesse dalle imprese più strutturate che individuano la possibilità, al fine di minimizzare i significativi effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria, di poter utilizzare i contributi pubblici concessi entro i massimali previsti da entrambe le sezioni dello stesso *Temporary framework*.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

In materia di lavoro e di ammortizzatori sociali, tra le misure recate dal decreto "Fisco e Lavoro", riveste particolare importanza il **rinnovo**, per i settori rappresentati da Confcommercio, dell'**Assegno Ordinario e della Cassa Integrazione in Deroga** per ulteriori 13 settimane, senza contribuzione addizionale e con possibilità di fruizione decorrente dal 1° ottobre 2021 sino alla fine dell'anno, in coerenza con lo stato di emergenza ancora in atto.

Meritevoli di attenzione anche le **nuove tranches di integrazione salariale**, misure attese e che consentono di approdare, quasi senza soluzione di continuità, alla riforma complessiva degli ammortizzatori sociali. Una riforma, nell'ambito della quale ribadiamo l'urgente necessità di un confronto per discutere l'impatto complessivo a partire dalla sostenibilità dei costi.

Questo potrà essere certamente realizzato anche attraverso l'introduzione di concrete misure di compensazione sul costo del lavoro e attraverso il recupero in via strutturale di flessibilità nei rapporti di lavoro che consenta il superamento del blocco dei licenziamenti economici, individuali e collettivi, confermato dal provvedimento in commento, fatte salve alcune deroghe tassativamente indicate, in parallelo alla fruizione delle nuove misure di integrazione salariale.

Un primo segnale di recupero di flessibilità si è riscontrato sul versante della **somministrazione di lavoro**, in quanto nel provvedimento si rende strutturale quanto contenuto nell'articolo 31, comma 1 del Decreto legislativo 81/2015 (cd. Jobs Act), confermando la regola che permette, con riferimento alle missioni dei lavoratori somministrati, di superare i limiti di durata generali introdotti dal Decreto Dignità (24 mesi).

Tale primo segnale auspichiamo rappresenti la base sulla quale lavorare per recuperare appieno tutte quelle flessibilità necessarie ed indispensabili per le imprese al rilancio dell'occupazione, oltre la pandemia, come ad esempio in materia di contratti a tempo determinato, molto penalizzati dai limiti introdotti dal Decreto Dignità.

Sul **versante delle tutele**, abbiamo certamente valutato positivamente gli sforzi messi in campo per garantire gli stanziamenti utili alla copertura dei periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori, per equipararli, ai fini del trattamento economico, alla malattia.

Parimenti, sul versante dei **periodi di assenza dei lavoratori cd. "fragili"** impossibilitati a svolgere l'attività in *smart working*, e, in tema di congedi parentali, la prevista indennità del 50 per cento in caso di astensione connessa alla sospensione dell'attività didattica o educativa del figlio minore di anni 14 (per i figli con disabilità senza limiti di età) per tutta, o in parte, la durata dell'infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.

## **ALTRE DISPOSIZIONI**

L'articolo 7 del Decreto rifinanzia il fondo *Automotive*, per promuovere il rinnovo sostenibile del parco circolante. Si tratta di una misura condivisibile, per quanto una maggiore dotazione di risorse avrebbe consentito di affrontare meglio le difficoltà che l'intera filiera sta fronteggiando. D'altra parte, per conseguire gli ambiziosi obiettivi della transizione ecologica, non è più rinviabile il varo di un esteso programma pluriennale di rinnovo delle flotte, che, con soluzioni ispirate alla neutralità tecnologica, promuova la sostenibilità dei diversi veicoli: dai motocicli alle autovetture, dai veicoli commerciali a quelli industriali, dagli autobus dei servizi commerciali ai bus turistici.